



Regione  
Lombardia

ASL Milano 1


**DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICA**

UOC Sanità Pubblica  
UOS Ambienti di vita

Via Spagliardi, 19 - 20015 Parabiago  
Tel. 0331.498.501/502/476 Fax 0331.498.535  
E-mail: sisp@aslmi1.mi.it

Parabiago 28.07.2011  
Prot. n. 60344  
Classe 2116

c.9772 - Comune Pogliano Milanese  
AOO c.pogliano.mi  
REGISTRO UFFICIALE  
20110009000  
10-08-2011 INGRESSO  
Classifica 1. 6



AI SINDACI  
ASL della Provincia di Milano 1

**Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio derivante dall'esecuzione di massaggi lungo i litorali**

In allegato alla presente si trasmette copia dell'Ordinanza in oggetto, pubblicata sulla G.U. s.g. n.161 del 13/07/2011.

L'Ordinanza ha lo scopo di evitare che un'attività, che può avere effetti diretti sulla salute come quella di massaggio, venga svolta da operatori privi di adeguata e comprovata preparazione e competenza. Il fine è quindi quello di prevenire la trasmissione di infezioni cutanee (es. verruche e dermatofitosi) dovute a carente igiene delle mani, fenomeni di fotosensibilizzazione o altre affezioni cutanee dovute all'utilizzo di olii, pomate, creme, unguenti e altri prodotti la cui composizione e la cui origine non sono note, nonché lo svolgimento dell'attività in un contesto che non garantisce il rispetto di adeguate condizioni igieniche e di un ambiente appropriato.

Il provvedimento dispone pertanto il divieto di offrire, a qualsiasi titolo, lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonché nelle vicinanze degli stessi, prestazioni comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti.

Dispone altresì che i Sindaci dei Comuni rivieraschi applichino e facciano rispettare l'ordinanza e ne diffondano la conoscenza mediante affissione presso la casa comunale, oltre che all'ingresso di ogni esercizio commerciale o a carattere ricreativo ubicato sui litorali.

Vista la rilevanza di sanità pubblica del provvedimento ed al fine di informare la cittadinanza che nel periodo estivo potrebbe recarsi in località marine, lacustri o fluviali, la scrivente UOC ritiene infine opportuno che non solo i Comuni prospicienti il fiume Ticino, ma anche i restanti Comuni del territorio ASL, provvedano a diffondere la conoscenza dell'ordinanza mediante affissione presso gli uffici comunali o secondo altre modalità ritenute opportune.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE SUPPLENTE  
DELLA UOC SANITA' PUBBLICA  
Dr.ssa Giuseppina Almasio

Responsabili del procedimento: Responsabile UOS Ambienti di vita - Dr.ssa Maira Bonini tel: 0331498501

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 1**

Sede legale: Legnano - 20025 - Via Savonarola, 3  
Direzione Generale: Rho - 20017 - Corso Europa, 246  
Sede amministrativa: Magenta - 20013 - Via Al Donatore di Sangue, 50  
Codice Fiscale 01512310901 - Numero Verde 800.071.071 - Sito internet: www.aslmi1.mi.it

eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi, sottoscritta dalla società B.P. Point S.r.l., via Galletti, 69-71 Domodossola (Verbania);

Visto il decreto prot.n. 2011/5129/giochi/SCO del 17 febbraio 2011 con il quale è stata disposta la decadenza della su indicata concessione n. 3501 per gravi inadempimenti posti in essere nell'ambito del relativo rapporto concessorio ed in particolare per non aver provveduto a presentare nuova fideiussione;

Considerato che la società Punto Match S.r.l. e la società B.P. Point S.r.l. sono riconducibili allo stesso centro decisionale;

Visto l'ingente numero di richieste, pervenute a questa Amministrazione, da parte di giocatori (quantificati dallo stesso centro decisionale nel numero di 70.000) che reclamano nei confronti di Punto Match S.r.l. - Conc. n. 4219 la liquidazione dei propri conti di gioco fermi al 29 settembre 2010;

Vista la nota prot. n. 2011/14060/Giochi/SCO del 18 aprile 2011 con la quale questa Amministrazione invitava la società Punto Match S.r.l., titolare della concessione 4219, nella persona del Sig. Gianni Alessio Bariletti quale legale rappresentante, alla liquidazione dei summenzionati conti di gioco nel rispetto dell'art. 14, commi 6 e 10 della relativa convenzione;

Vista la risposta della società Punto Match S.r.l. alla richiamata nota 14060 del 18 aprile 2011, pervenuta a mezzo fax in data 28 aprile 2011, le cui motivazioni sono state ritenute non pertinenti, alla richiesta di provvedere al pagamento delle somme dovute ai giocatori;

Vista la nota prot. n. 2011/19509/Giochi/SCO del 25 maggio 2011 con la quale si è proceduto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della, legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, all'avvio del procedimento di decadenza della concessione n. 4219, richiamando, nuovamente, il concessionario all'osservanza degli obblighi derivanti dal menzionato art. 14 della convenzione ed assegnando un termine di 10 giorni per regolarizzare la propria posizione nei confronti di tutti i giocatori;

Considerato che, con la nota di replica del 3 giugno 2011 la società Punto Match S.r.l. sostiene che le somme reclamate dai giocatori sulla concessione n. 4219, nella titolarità di Punto Match S.r.l., sarebbero imputabili alla concessione 3501, nella titolarità di BP Point S.r.l. e la cui legale rappresentanza è anch'essa riconducibile al Sig. Gianni Alessio Bariletti;

Ritenute non soddisfacenti le motivazioni espresse con la menzionata nota del 3 giugno con la quale la società in parola, nell'asserire l'indipendenza con la società BP Point S.r.l., della quale si definisce «concorrente diretto», reclama un intervento dell'Amministrazione nel rapporto intercorrente tra la stessa e l'ex provider Microgame S.p.a.;

Considerato che, come già espresso nella comunicazione di avvio del procedimento di decadenza del 25 maggio 2011, l'Amministrazione riveste una posizione di terzietà rispetto al rapporto intercorrente tra il provider ed il concessionario, come si evince dall'art. 4, comma 5, lettera h) della convenzione di concessione di cui trattasi, il quale

richiede, al concessionario medesimo, una semplice comunicazione ad AAMS «dei dati identificativi del fornitore del servizio di connettività di cui intende avvalersi».

Ritenuta di particolare gravità il protrarsi dell'inadempimento relativo al pagamento dei su citati conti di gioco;

Dispone

la decadenza della concessione n. 4219 per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, alla società Punto Match S.r.l., via Galletti, 69-71 Domodossola (Verbania);

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2011

Il direttore: TAGLIAFERRI

IIA09518

## MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 11 maggio 2011.

**Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio derivante dall'esecuzione di massaggi lungo i litorali.**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE


Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanità (ora del lavoro, della salute e delle politiche sociali) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali;

Tenuto conto che ogni attività, comunque denominata, che può avere effetti diretti sulla salute, deve essere svolta solo da operatori in possesso di adeguata e comprovata preparazione e competenza;

Preso atto del diffondersi, durante la stagione balneare, lungo i litorali, dell'offerta di massaggi da parte di ambulanti;

Considerato che, nell'esecuzione dell'attività di cui trattasi, l'igiene personale dell'operatore e, in particolare, l'igiene delle mani è fondamentale per prevenire la trasmissione di infezioni cutanee, quali, ad esempio, verruche e dermatofitosi;



Considerato, altresì, che nell'attività in questione vengono spesso utilizzati oli, pomate, creme, unguenti e altri prodotti, la cui composizione e la cui origine non sono note e che potrebbero generare fenomeni di fotosensibilizzazione della pelle, anche in considerazione dell'ambiente in cui vengono applicati, nonché altre affezioni cutanee;

Considerato, per le ragioni sopra esplicitate, che il particolare contesto in cui detta attività si svolge non garantisce il rispetto di adeguate condizioni igieniche, né l'erogazione della prestazione in ambiente appropriato;

Ritenuta sussistente la necessità e l'urgenza di adottare — limitatamente alla stagione balneare in corso — disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»;

Ordina:

#### Art. 1.

1. Lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonché nelle vicinanze degli stessi, è vietato offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte dei soggetti ambulanti.

#### Art. 2.

1. I sindaci dei comuni rivieraschi sono tenuti ad applicare e far rispettare la presente ordinanza, nonché a diffonderne la conoscenza mediante affissione presso la casa comunale.

2. La presente ordinanza è, altresì, affissa presso le ASL, nonché, in modo che sia chiaramente e facilmente leggibile, all'ingresso di ogni esercizio commerciale o a carattere ricreativo, ubicato sui litorali.

#### Art. 3.

1. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione della presente ordinanza.

#### Art. 4.

1. La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione e fino alla chiusura della stagione balneare 2011.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 11 maggio 2011

p. il Ministro  
Il Sottosegretario di Stato  
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 204

11A09519

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 maggio 2011.

**Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Vin Santo del Chianti Classico» al decreto 2 novembre 2010.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA  
TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, comma 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo del Chianti Classico» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale protocollo n. 16820 del 24 luglio 2009 relativo al conferimento alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Vin Santo del Chianti Classico»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

